

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1355 DEL 19/07/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE ATTIVA CON L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. PERIODO DI DECORRENZA DAL 03/08/2024 AL 31/12/2024.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1340/24

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: per il Dirigente f.to dr.ssa Michela Piccinini.

Il Dirigente dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. 36719 del 04/04/2024, recepita al protocollo aziendale con il n. 32067 del 04/04/2024, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS 8 Berica ha chiesto la disponibilità per una convenzione di consulenza in Ortopedia e Traumatologia ai sensi dell'art. 91 co. 2, lettera a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024, da effettuarsi presso l'UOC Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero di Valdagno, per turni della durata di 12 ore ciascuno, con un impegno presunto di n. 8/10 accessi mensili, a seconda della durata dei mesi a 30 o 31 gg. e, più precisamente, per i giorni di sabato e domenica;
- il Direttore dell'U.O.C. Ortopedia e Traumatologia ha comunicato la disponibilità ad effettuare turni a supporto della U.O.C. di Ortopedia del Presidio Ospedaliero di Valdagno dell'Azienda Ulss 8 Berica, con la garanzia di rispetto dei tempi di attesa aziendali;
- il Direttore Sanitario, alla luce di quanto sopra esposto, con mail agli atti del 06/04/2024, ha espresso parere favorevole alla richiesta;
- con nota prot. 37921 del 23/04/2024, è stata comunicata all'Azienda ULSS 8 Berica la disponibilità di questa Azienda alla stipula della convenzione ed è stata inviata la bozza di contratto;
- come previsto dalle vigenti disposizioni regionali in materia, con nota prot. n. 70787 del 03/07/2024, l'Azienda ULSS 8 Berica ha inviato alla Regione Veneto – Area Sanità e Sociale la comunicazione preventiva alla stipula del contratto di consulenza ex. Art. 91 comma 2 lett. a) del C.C.N.L. dell'Area Sanità del 23/01/2024, per consulenza in Ortopedia e Traumatologia presso l'U.O.C. Ortopedia del Presidio Ospedaliero di Valdagno, per un impegno di n. 8/10 accessi/turni diurni mensili della durata indicativa di massimo 12 ore ciascuno;

Verificata la completezza dell'istruttoria e la compatibilità della richiesta con i fini istituzionali dell'Azienda ULSS, nonché con la normativa vigente;

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare per il periodo dal 03/08/2024 al 31/12/2024 una convenzione attiva con l'Azienda ULSS 8 Berica per attività di consulenza specialistica in Ortopedia e Traumatologia, da svolgersi presso l'UOC Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero di Valdagno. L'impegno presunto è di n. 8/10 accessi mensili, a seconda della durata dei mesi a 30 o 31 gg., effettuati nei giorni di sabato e domenica, con turni della durata di 12 ore ciascuno, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- prevedere un introito presunto pari a € 68.257,89 oltre a € 520,00 per rimborso spese di viaggio.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare, per il periodo dal 03/08/2024 al 31/12/2024, una convenzione attiva con l'Azienda

ULSS 8 Berica per attività di consulenza specialistica in Ortopedia e Traumatologia, da svolgersi presso l'UOC Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero di Valdagno. L'impegno presunto è di n. 8/10 accessi mensili, a seconda della durata dei mesi a 30 o 31 gg., effettuati nei giorni di sabato e domenica con turni della durata di 12 ore ciascuno, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;

2. di introitare la somma presunta di € 68.777,89 di cui € 520,00 per rimborso spese di viaggio, al conto AA0720R00 "Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - consulenze" – del BEP 2024;
3. di assumere un impegno di spesa di € 60.520,00, destinato al compenso dei professionisti, al conto BA1240000 "Compensi per libera professione – Consulenze (ex art.55 c.1 lett. c), d) ed ex artt.57-58)" programma di spesa 124 del BEP 2024;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.L. vo 14 marzo 2013, n.33;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA IN ORTOPEDIA E	
	TRAUMATOLOGIA	
	TRA	
	l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", di seguito denominata anche "ULSS 7",	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo	
	Bramezza.	
	E	
	l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "ULSS 8", con	
	sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n.	
	02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia Simionato.	
	PREMESSO CHE	
	- che l'Azienda ULSS 8 ha manifestato con specifica richiesta all'ULSS 7	
	Pedemontana la volontà di avvalersi della collaborazione del personale medico con	
	rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato dell'UOC Ortopedia e	
	Traumatologia dell'ULSS 7, al fine di continuare ad assicurare tutte le attività	
	istituzionali (assistenziali e ambulatoriali);	
	- che l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c) del D. L.vo 502/92 e s.m.i. e l'art. 8 del	
	D.P.C.M. 27.03.2000 prevedono la possibilità di effettuare attività aziendale a	
	pagamento;	
	- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.	
	91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 31 -	
	Attività di consulenza del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina	
	dell'attività libero professionale intramuraria, approvato con deliberazione del	

	Direttore Generale n. 1037 del 29/08/2018 (come da ultimo modificato con	
	deliberazione del Direttore Generale n. 839 del 19/05/2023);	
	- l'ULSS 7 ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno dette	
	attività a favore dell'ULSS 8 (Ospedale di Valdagno), a fronte di specifici compensi,	
	al di fuori dell'orario di servizio nelle forme previste dalla normativa innanzi	
	richiamata.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto	
	L'ULSS 7, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro	
	esclusivo, garantisce all'ULSS 8 la consulenza dei professionisti Ortopedici in	
	servizio presso l'UOC Ortopedia e Traumatologia dell'ULSS 7, per l'attuazione dei	
	compiti inerenti le finalità istituzionali. Le parti attestano che l'attività espletata dai	
	dirigenti in virtù del presente accordo, non è in contrasto con le finalità e i compiti	
	istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale.	
	Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. 7	
	Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell'UOC di Ortopedia e	
	Traumatologia dell'ULSS 7, avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e	
	compatibilmente con gli impegni di servizio e si svolgeranno presso l'Ospedale di	
	Valdagno per turni diurni con durata di 12 ore ciascuno, con un impegno presunto di	
	n. 8/10 accessi mensili, a seconda della durata dei mesi a 30 o 31 gg. e, più	
	precisamente, per i giorni di sabato e domenica. La durata dei turni non comprende i	
	tempi di trasferimento alla sede dell'ULSS 8 e ritorno.	
	Articolo 3 – Modalità di esecuzione	
	L'attività erogata in attuazione del presente accordo costituisce, per i Consulenti	

	dell'ULSS 7, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati	
	dall'ULSS 7, saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	
	l'attività presso l'ULSS 8 viene organizzata dal Direttore dell'UOC di Ortopedia e	
	Traumatologia del P.O. di Valdagno, d'intesa con la Direzione Medica dell'ULSS 8,	
	in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il	
	necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale	
	medico coinvolto. Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non	
	dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle	
	n. 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della	
	norma contenuta nell'art. 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n.161.	
	Articolo 4 – Aspetti economici	
	L'ULSS 8 si impegna a corrispondere all'ULSS 7, per detto servizio, un compenso	
	orario omnicomprensivo di € 113,76 (esente IVA), nonché il rimborso delle	
	eventuali spese di viaggio sostenute dai professionisti per l'importo forfetario di €	
	016/km, così come disposto con Decreto della Giunta Regionale del Veneto n. 70	
	del 26.7.2016.	
	Sui corrispettivi l'ULSS 8 non opererà alcuna trattenuta di imposta che verrà invece	
	effettuata dall'Amministrazione dell'ULSS 7 in occasione della corresponsione delle	
	spettanze ad ogni singolo professionista.	
	Art. 5 – Clausola Assicurativa	
	L'ULSS 8 provvede a programmare le attività autorizzate dal presente accordo	
	nell'ambito della propria organizzazione secondo le modalità in atto presso la	
	struttura stessa.	
	L'ULSS 8, titolare dell'erogazione delle prestazioni, si avvarrà dell'opera dei	

	professionisti dell'ULSS 7 in forza del presente accordo.	
	Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1218 e 1228 del Codice civile, l'ULSS 8 è	
	l'unico responsabile nei confronti dei propri utenti e risponde direttamente per	
	inadempimenti ad essa riferibili ed anche per le condotte colpose del personale di	
	cui si avvale nell'esecuzione della prestazione.	
	L'ULSS 8, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di aver stipulato	
	idonea polizza assicurativa - anche in forza delle vigenti disposizioni regionali - a	
	copertura dei danni arrecati dal personale che a qualsiasi titolo operi nella struttura	
	stessa, con rinuncia da parte dell'ULSS 8 alla rivalsa ed alla surrogazione nei	
	confronti dell'ULSS 7, salva l'ipotesi di colpa grave o dolo nelle quali il diritto di	
	rivalsa dovrà essere esercitato direttamente nei confronti degli specialisti dell'ULSS	
	7, fermo restando quanto previsto dall'eventuale polizza per "colpa grave" stipulata	
	dal singolo professionista.	
	L'ULSS 7 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'ULSS 8 ed	
	il paziente e comunque verrà tenuto dall'ULSS 8 manlevato da qualsiasi domanda	
	e/o conseguenza mossa da terzi nei suoi confronti.	
	L'U.L.SS. n. 8 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	
	salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.	
	81/2008 e s.mi..	
	Articolo 6 – Rendicontazione Attività	
	L'ULSS 8 al fine di consentire l'emissione della fattura, si impegna a trasmettere	
	mensilmente alla Direzione Amministrativa di Ospedale dell'ULSS 7, il modulo di	
	riepilogo degli accessi, con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine servizio,	
	il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi. Il modulo deve essere	
	sottoscritto dal professionista dell'ULSS 7 che ha effettuato l'attività e controfirmato	

	dal Direttore della UOC richiedente e dal Direttore Medico Ospedaliero, che dopo	
	averlo vistato lo trasmette agli Uffici della Direzione Amministrativa di Ospedale	
	dell'ULSS 8. Quest'ultima provvede ad inviare il modulo all'ULSS 7 per una	
	verifica e per la fatturazione previa emissione dell'ordinativo elettronico NSO da	
	parte dell'ULSS 8.	
	Articolo 7 – Modalità di pagamento	
	L'ULSS 8 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura che	
	troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria	
	(POSTE R) istituita dalla regione Veneto con D.G.R.V. n. 337 del 16.02.2010.	
	L'ULSS 7, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte dell'ULSS 8,	
	accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno prestato l'attività di	
	consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità	
	stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-professionale dei	
	dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario. Ove	
	l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di lavoro, il	
	compenso resta in toto acquisito dall'ULSS 7.	
	Art. 8 - Durata	
	La presente convenzione ha validità dal 03.08.2024 al 31.12.2024.	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di interrompere/modificare, anche	
	unilateralmente, il presente accordo, con preavviso di almeno 30 giorni, da	
	comunicarsi con posta elettronica certificata, anche in riferimento al numero degli	
	accessi.	
	Articolo 9 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile	
	trattamento dati.	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	

	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati relativi all’attività di consulenza in	
	Ortopedia e Traumatologia è l’U.L.SS. n. 8.	
	L’U.L.SS. n. 8 con separato atto provvederà a nominare l’U.L.SS. n. 7	
	Responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti	
	nell’espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei	
	limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente	
	accordo, entro comunque i fini istituzionali dell’ULSS n. 8 e nel rispetto della	
	precitata normativa in materia.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento, l’ULSS 8, gli obblighi di informazione	
	ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in	
	modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di	
	legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l’effettivo	
	esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 10 – Codice Comportamento	
	Come previsto dall’art. 2, co. 3, del D.P.R. n. 62 del 16.4.2013, nello svolgimento	
	dell’attività prevista dal presente accordo, i professionisti e i collaboratori	
	dell’ULSS 7 sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal citato	
	decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo dell’Azienda ULSS	
	8, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.	

	Articolo 11 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque	
	controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di	
	Vicenza.	
	Articolo 12 – Inadempimento e recesso	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453	
	e seguenti del Codice Civile.	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal	
	presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo	
	Il presente contratto:	
	- è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 8, ai sensi dell'art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale	
	dall'ULSS 8;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972	
	n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.	
	- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del	
	D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	Articolo 14 – Norma di rinvio	

[illegible]